

Bundesstraßgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal



Numero dell'incarto: RR.2011.10+RP.2011.1

Sentenza del 16 febbraio 2011

Il Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Andreas J. Keller, Presidente,
Giorgio Bomio e Roy Garré,
Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A., in detenzione estradizionale, rappresentato dall'avv.
Clarissa Indemini,

Ricorrente

contro

**UFFICIO FEDERALE DI GIUSTIZIA, SETTORE
ESTRADIZIONI,**

Controparte

Oggetto

Estradizione alla Macedonia

Decisione di estradizione (art. 55 AIMP)

Fatti:

- A.** Il 21 marzo 2006 il Presidente del Tribunale di prima istanza di Gostivar (Macedonia) ha spiccato un mandato d'arresto contro A., cittadino macedone domiciliato a Z. (Italia), per tentato assassinio. Secondo l'autorità macedone, l'8 luglio 2002, attorno alle 15.30 ora locale, di fronte alla farmacia "B." a Gostivar, A. avrebbe sferrato, in seguito ad un diverbio avvenuto poco prima, due colpi allo stomaco di C., procurando a quest'ultimo delle ferite gravissime.
- B.** Il 12 giugno 2006 Interpol Skopje ha chiesto alle competenti autorità svizzere l'arresto provvisorio in vista di estradizione di A.
- C.** Il 13 ottobre 2010 l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha emesso un'ordinanza di arresto provvisorio trasmessa alla polizia ticinese, sfociata nel fermo dell'estradando di medesima data. L'UFG ha poi emanato l'ordine di arresto ai fini di estradizione il 15 ottobre seguente. Nel suo interrogatorio davanti al Procuratore pubblico ticinese, A. ha riconosciuto di essere la persona ricercata dalla Macedonia, ma si è opposto alla sua estradizione in via semplificata verso detto Stato.
- D.** In data 25 ottobre 2010 il Ministero della giustizia macedone ha trasmesso all'UFG la richiesta formale di estradizione del predetto.
- E.** L'8 ottobre 2010 A. ha inoltrato una domanda d'asilo all'Ufficio federale della migrazione (in seguito: UFM).
- F.** Con sentenza dell'11 novembre 2010 la II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale ha respinto il ricorso del 28 ottobre 2010 presentato da A. contro l'ordine di arresto ai fini estradizionali.
- G.** Con decisione del 15 dicembre 2010 l'UFG ha concesso l'extradizione di A.
- H.** L'11 gennaio 2011 l'estradando ha interposto ricorso contro la decisione di estradizione, postulando l'annullamento della stessa nonché la concessione dell'assistenza giudiziaria gratuita.

- I. Il 12 gennaio 2011 l'UFM non è entrato nel merito della domanda di asilo presentata dall'estradando, decretandone quindi l'allontanamento dalla Svizzera.
- L. Mediante osservazioni del 20 gennaio 2011 l'UFG ha confermato la propria decisione di estradizione, proponendo quindi di respingere il gravame.
- M. Nella sua replica del 31 gennaio 2011 il ricorrente ha ribadito le conclusioni presentate in sede ricorsuale, precisando di aver interposto ricorso contro la decisione del 12 gennaio 2011 dell'UFM.

Diritto:

- 1. In virtù degli art. 55 cpv. 3 e 25 cpv. 1 della legge federale sull'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1), la II Corte dei reclami penali è competente per statuire sui ricorsi contro le decisioni d'estradizione. Interposto entro 30 giorni dalla notificazione scritta della decisione d'estradizione (art. 50 cpv. 1 PA, applicabile in virtù del rinvio previsto all'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP), il ricorso è tempestivo. In qualità di estradando il ricorrente è manifestamente legittimato a ricorrere (v. art. 21 cpv. 3 AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1b e rinvii).
- 1.1 L'estradizione fra la Macedonia e la Confederazione Svizzera è anzitutto retta dalla Convenzione europea d'estradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1), entrata in vigore il 20 marzo 1967 per il nostro Paese e il 26 ottobre 1999 per la Macedonia, dal relativo Protocollo addizionale del 15 ottobre 1975 nonché dal Secondo Protocollo addizionale alla CEEstr del 17 marzo 1978, entrambi entrati in vigore il 9 giugno 1985 per la Svizzera e il 26 ottobre 1999 per la Macedonia (RS 0.353.11 e 0.353.12).
- 1.2 Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'estradizione rispetto a quello convenzionale (cosiddetto principio di favore), si applica l'AIMP, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).

2. Il ricorrente contesta la validità formale degli atti inviati dalle autorità macedoni a sostegno della loro domanda d'extradizione. Agli atti vi sarebbero unicamente fotocopie e non documenti originali o copie certificate conformi.
- 2.1 Secondo l'art. 12 cpv. 2 lett. a CEEstr, a sostegno della domanda deve essere prodotto l'originale o la copia autentica di una decisione esecutiva di condanna o di un mandato di arresto o di qualsiasi altro atto avente la stessa forza, rilasciato nelle forme prescritte nella legge dalla Parte richiedente.
- 2.2 Gli atti presentati a sostegno della richiesta formale di estradizione sono stati, come comunicato dall'UFG nelle sue osservazioni (v. act. 1.1, punto 6a), tutti autenticati dalle autorità macedoni. Il fatto che l'UFG abbia trasmesso al ricorrente una copia di essi rappresenta la normale prassi e non è certo in urto con la predetta disposizione. La censura va dunque respinta.
3. L'insorgente afferma che se fosse estradato la sua vita sarebbe in pericolo, poiché i parenti della persona che lui avrebbe accoltellato per legittima difesa attenderebbero il suo rimpatrio per vendicare la morte del congiunto con la sua uccisione.
- 3.1 Giusta l'art. 37 cpv. 3 AIMP, l'extradizione è negata se lo Stato richiedente non offre garanzia che la persona perseguita nello Stato richiedente non sarà condannata a morte o giustiziata né sottoposta ad un trattamento pregiudizievole per la sua integrità fisica.
- 3.2 Nella fattispecie, risulta evidente che la disposizione summenzionata ha come scopo quello di proteggere l'estradando da determinati atti commessi dallo Stato richiedente e non da terze persone. Né la CEEstr né l'AIMP prevedono del resto il rischio di vendetta ad opera di privati cittadini quale motivo d'esclusione dell'extradizione. Il Tribunale federale ha già avuto modo di chinarsi sulla problematica in un caso con la Francia, Paese che però ha formulato la seguente riserva all'art. 1 CEEstr: "l'extradition pourra être refusée si la remise est susceptible d'avoir des conséquences d'une gravité exceptionnelle pour la personne réclamée, notamment en raison de son âge ou de son état de santé". In quel caso, l'Alta Corte, pur constatando l'esistenza di un pericolo di vendetta decisamente concreto, ha affermato che tale pericolo non era sufficiente di per sé per non rispettare gli obblighi derivanti dalla CEEstr. Secondo il Tribunale federale, colui che teme una vendetta da parte di privati cittadini deve almeno rendere verosimile che il Paese che chiede l'extradizione non è disposta a prendere tutte le misure necessarie per tutelarla durante la procedura o l'esecuzione della pena (v. sentenza del Tribunale federale A.189/86 del 1° ottobre 1986, consid. 2b; implicitamente in questo senso anche nella sentenza 1C_22/2011 del 21

gennaio 2011, consid. 1.3). Nella fattispecie, va constatato che, da una parte, la Macedonia non ha formulato nessuna riserva all'art. 1 CEEstr, dall'altra, il ricorrente non ha minimamente reso verosimile il fatto che le autorità macedoni non intenderebbero o non sarebbero in grado di proteggerlo da eventuali velleità vendicative dei familiari di C. Ricordato che la Macedonia, oltre alla CEEstr, ha ratificato la Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, la Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti nonché la CEDU, va comunque evidenziato che l'UFG si è impegnato a riferire alle autorità macedoni i concreti timori dell'estradando. Ragioni per credere che esse non faranno il possibile per proteggerlo, prendendo sul serio dette preoccupazioni, non vi sono, né del resto risultano particolari problemi di questo Stato con il fenomeno delle vendette di sangue. In definitiva, visto quanto precede, anche tale censura va disattesa.

4. L'estradando chiede che la Svizzera assuma l'esecuzione della decisione di condanna macedone sulla base della quale è chiesta l'estradizione. Ciò si giustificerebbe per motivi di sicurezza, per essere più vicino alla sua famiglia che vive in Italia e per il fatto che in Svizzera sarebbe in corso un procedimento penale a suo carico per i reati di falsità in documenti ed entrata illegale in Svizzera.
- 4.1 Secondo l'art. 37 cpv. 1 AIMP l'estradizione può essere negata se la Svizzera può assumere il perseguimento del reato o l'esecuzione della decisione penale straniera e ciò sembra opportuno riguardo al reinserimento sociale della persona perseguita. Tuttavia la Svizzera può assumere il perseguimento di un reato commesso all'estero o l'esecuzione di una sentenza unicamente quando lo Stato in cui il reato è stato commesso domanda espressamente allo Stato richiesto di esercitare al suo posto il potere repressivo (DTF 120 Ib 120 consid. 3c; 117 Ib 210 consid. 3).
- 4.2 In concreto, la Macedonia non ha presentato nessuna richiesta alla Svizzera di assunzione dell'esecuzione della pena inflitta al ricorrente all'estero. Già per questo motivo la richiesta non merita ulteriore analisi.
5. All'estradizione osterebbe infine la domanda d'asilo presentata dal ricorrente in data 8 novembre 2010, la cui procedura sarebbe tuttora in corso.
- 5.1 Quando una persona oggetto di una richiesta di estradizione ha formulato una domanda d'asilo in Svizzera, l'autorità che accorda l'estradizione deve evitare che gli obblighi convenzionali in materia d'estradizione entrino in conflitto con gli obblighi della Svizzera derivanti dalla Convenzione sullo sta-

tuto dei rifugiati (RS 0.142.30). Essa deve quindi statuire riservando il caso in cui l'asilo dovesse essere accordato (DTF 132 II 469 consid. 2.5; 122 373 consid. 2d). Se l'asilo è già stato accordato, l'autorità d'estradizione è vincolata da tale decisione e non vi è più spazio per un'estradizione (principio di non respingimento, art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati; sentenza del Tribunale federale 1A.267/2005 del 14 dicembre 2005). Quando invece l'asilo è stato rifiutato mediante una decisione cresciuta in giudicato, il TPF, adito mediante un'obiezione di reato politico, non può fare astrazione da questa decisione, nella misura in cui le condizioni per il riconoscimento dello statuto di rifugiato dipendono da criteri analoghi a quelli che sono previsti dall'art. 3 n. 2 CEEstr (DTF 122 II 373 consid. 2d). Certo, nell'ambito dell'art. 55 AIMP il TPF statuisce liberamente. Tuttavia, al fine di evitare decisioni contraddittorie, esso non si scosta di principio dai fatti constatati nel quadro della procedura d'asilo – riservati eventuali fatti nuovi – e non si scosta nemmeno senza ragione dai considerandi che hanno portato al rifiuto dell'asilo (v. anche sentenze del Tribunale federale 1A.89/1995 del 16 maggio 1995; 1A.268/1994 del 26 gennaio 1995, consid. 6c; 1A.127/1990 del 18 dicembre 1990, consid. 2; ROBERT ZIMMERMANN, *La coopération judiciaire internationale en matière pénale*, 3a ediz., Berna 2009, pag. 661 n. 707, pag. 214 e seg. n. 218, pag. 191 n. 196).

5.2 Premesso che davanti a questa autorità il ricorrente non ha sollevato nessuna obiezione di reato politico, vi è da rilevare che l'UFM, con decisione del 12 gennaio scorso, non è entrato nel merito della domanda d'asilo presentata dal predetto, ciò che ha come conseguenza l'allontanamento di quest'ultimo conformemente all'art. 44 cpv. 1 della legge sull'asilo (LASi; RS 142.31). Impugnata dall'estradando, tale decisione è stata confermata dal TAF con sentenza cresciuta in giudicato del 1° febbraio 2011 (v. act. 11).

6. Il ricorrente ha postulato la concessione del gratuito patrocinio.

6.1 La persona perseguita può designare un patrocinatore. Se vi prescinde o non è in grado di farlo e la tutela dei suoi interessi lo richiede, le è nominato un patrocinatore d'ufficio (art. 21 cpv. 1 AIMP). Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA applicabile in virtù dell'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). Se è necessario per tutelare i diritti di tale parte, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione le designa inoltre un avvocato (art. 65 cpv. 2 PA).

- 6.2** Nella fattispecie, il ricorrente ha, nei limiti dati dalla sua situazione, debitamente allegato e documentato la sua difficile situazione finanziaria (v. incarto RP.2011.1, act. 3) ed il suo ricorso non era sin dall'inizio privo di probabilità di successo, segnatamente meritando le questioni della possibile vendetta dei parenti di C. in Macedonia e della procedura d'asilo pendente un approfondimento giudiziario, ragione per cui allo stesso deve essere concessa l'assistenza giudiziaria gratuita. L'avv. Clarissa Indemini è designato quale patrocinatore d'ufficio del ricorrente nella presente procedura.
- 6.3** Essendo il ricorrente stato messo al beneficio del gratuito patrocinio, la presente sentenza è resa senza prelevare spese (art. 65 cpv. 1 PA applicabile in virtù del rinvio previsto all'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP).
- 6.4** Le spese e l'indennità del patrocinatore d'ufficio sono sopportate dal Tribunale penale federale conformemente all'art. 64 cpv. 2-4 PA applicabile in virtù del rinvio previsto all'art. 65 cpv. 3 PA, ed in assenza di una nota delle spese, queste sono fissate secondo libero apprezzamento (v. art. 12 cpv. 2 del Regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale [RSPPF; RS 173.713.162] applicabile in virtù dell'art. 65 cpv. 5 PA). Nella fattispecie, l'indennità è fissata a fr. 2'000.-- (IVA inclusa).

Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.
2. Non sono prelevate spese.
3. La cassa del Tribunale penale federale verserà all'avv. Clarissa Indemini un importo di fr. 2'000.-- (IVA compresa) a titolo d'indennità del patrocinatore d'ufficio.

Bellinzona, 16 febbraio 2011

In nome della II Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale

Il Presidente:

Il Cancelliere:

Comunicazione a:

- Avv. Clarissa Indemini
- Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni

Informazione sui rimedi giuridici

Il ricorso contro una decisione nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un'extradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).